

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 250/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1515]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/847 abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 23ba (soppresso) è sostituito da quanto segue:

«**32015 R 0847**: Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

In deroga agli articoli 4 e 6, per quanto riguarda i trasferimenti di fondi in franchi svizzeri effettuati in Liechtenstein, dal Liechtenstein e verso il Liechtenstein nell'ambito della sua unione monetaria con la Svizzera, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi di cui agli articoli 4 e 6 vengono raccolti e messi a disposizione entro tre giorni lavorativi, ma non devono essere trasmessi immediatamente insieme ai trasferimenti di fondi come previsto dagli articoli 4 e 6. La presente deroga si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2022.»

2. Il testo del punto 23d [Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/847 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018 del 5 dicembre 2018 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 337, 17.9.2021, pag. 42

